SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Campania:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2008.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Guido Ceronetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Guido Ceronetti, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 dicembre 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Guido Ceronetti, nato a Torino il 24 agosto 1927.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 215

09A01937

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2008.

Costituzione dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 22-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'art. 1, comma 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, che ha costituito l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, e successive modificazioni, che ha costituito il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Considerato il diverso assetto di attribuzioni in materia di semplificazione normativa venutosi a determinare con la costituzione del nuovo Governo, in particolare ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge n. 85 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rideterminazione della composizione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Decreta:

Art. 1.

Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 22-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di seguito denominata «Unità».

Art. 2.

Composizione

1. L'Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione normativa.

2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato decreto del Ministro per la semplificazione normativa. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

3. Coordinatore dell'Unità è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può delegare il Vice Segretario generale. Dell'Unità fa parte il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

5. I compensi dei componenti di cui al comma 2 sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Ministro per la semplificazione normativa.

Art. 3.

Compiti e funzioni

1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire supporto generale al Ministro per la semplificazione normativa e al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;

b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti della funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il disegno di legge annuale di semplificazione;

c) collaborare con la struttura di missione di supporto al Ministro per la semplificazione normativa, con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalità di semplificazione;

d) coordinare, riferendone al Ministro per la semplificazione normativa, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unità e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso dell'attività di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di competenza statale;

f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre leggi generali riguardanti l'attività amministrativa per i profili riguardanti la semplificazione e la qualità della regolazione;

g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

h) definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla qualità della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa;

i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.

3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.

Art. 4.

Forme di consultazione

1. L'Unità svolge funzioni di supporto tecnico alle attività del tavolo permanente per la semplificazione istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre attività di consultazione, individuate dal Ministro per la semplificazione normativa.

2. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'Unità svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni, delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.

Art. 5.

Segreteria tecnica

1. L'Unità si avvale della struttura di missione denominata segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2008.

Art. 6.

Forme di collaborazione

1. L'Unità assicura lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con le amministrazioni statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione.

2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza, previsto dall'art. 1, comma 22-*bis*, terzultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unità e della segreteria tecnica si provvede nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 22-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

Art. 8.

Efficacia

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 12 settembre 2008.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio 12 settembre 2006, di costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 278

09A02101

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3745).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis*, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 33, comma 1-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha previsto che per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra spettano, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i finanziamenti e gli incentivi pubblici previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

Visto l'art. 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come successivamente modificato e integrato dal decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che prevede che «la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria,

per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;

Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto che l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra debba necessariamente avvenire con caratteri di somma urgenza, onde consentire il definitivo superamento della situazione di emergenza in atto nella regione Campania nell'ambito del quadro di interventi di infrastrutturazione del territorio, volti a consentire il corretto e proficuo esercizio delle attività di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti e la conseguente tutela della salute delle popolazioni della regione;

Considerato il prossimo avvio dell'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, all'atto delle operazioni di messa a punto e verifica di funzionamento delle tre linee produttive di cui si compone l'impianto, e la conseguente necessità di garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

Ravvisata, quindi, la necessità di porre in essere, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilità ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto, nonché per la verifica della realizzazione e delle messa in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria;

Considerato che, sempre in relazione all'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si rende necessario provvedere alla stipula della convenzione preliminare con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 e del decreto ministeriale 25 settembre 1992 («Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale»), al fine di regolare la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che prevede l'autorizzazione all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilità ambientale e nel rispetto dei limiti di emissione contenuti negli elaborati di progetto dell'impianto, e tenuto conto della avvenuta attuazione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2004, n. 3369, ivi compresa l'esecuzione degli interventi volti ad aumentare l'affidabilità dell'impianto di termovalorizzazione, è disposto, in termini di somma urgenza, l'avviamento e l'esercizio provvisorio dell'impianto stesso, fermo restando l'obbligo di provvedere, entro il termine di completamento delle operazioni di collaudo, ed ai fini dell'esercizio a regime del termovalorizzatore, all'integrazione del sistema di controllo delle emissioni dell'impianto mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio, di un sistema di prelievo in continuo di microinquinanti organici e di un ulteriore sistema di monitoraggio delle emissioni al camino.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, è integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008.

3. Alla stregua di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge del 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e con riferimento all'esercizio legislativamente autorizzato del termovalorizzatore di Acerra, resta a carico del costruttore la responsabilità della conduzione delle fasi di avviamento e di esercizio provvisorio dell'impianto di Acerra fino ad avvenuta ultimazione delle prove di collaudo con esito positivo; in tali fasi la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3705/2008 è incaricata della redazione e della tenuta dei documenti amministra-

tivi inerenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto di Acerra.

4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il costruttore è tenuto a disporre per le fasi di accensione e di taratura dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e per la successiva fase di funzionamento, con conferimento, da parte della Missione tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)* dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3705/2008, dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonché di messa a punto, verifica delle prestazioni ed effettuazione di prove e collaudi.

5. L'Agenzia regionale protezione ambiente della Campania è incaricata, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilità ambientale, dell'esecuzione delle seguenti attività:

a) verifica dei parametri di funzionamento secondo quanto stabilito negli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo» e di cui al precedente comma 2;

b) verifica della realizzazione e della messa in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

6. Per le fasi di avviamento e di esercizio provvisorio del termovalorizzatore di Acerra, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), sottoscrivono, entro il 30 marzo 2009, apposita convenzione preliminare al fine di regolare la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore, e prevedente, specificamente, l'attribuzione delle risorse conseguenti alla cessione della quota di energia prodotta a favore del Fondo di protezione civile per il successivo impiego per le esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania.

7. Al fine di assicurare che il collaudo del termovalorizzatore di Acerra venga posto in essere secondo modalità atte a garantirne la congruenza rispetto alle norme tecniche vigenti in materia, nonché a quelle afferenti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale per quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, la Commissione di collaudo del termovalorizzatore di Acerra è incaricata, nell'ambito dei compiti di verifica in corso d'opera e di collaudo finale delle opere e degli impianti afferenti al termovalorizzatore stesso, di svolgere le seguenti attività:

a) controllo, prima dell'avviamento, del corretto funzionamento e taratura del sistema di monitoraggio dell'impianto di termovalorizzazione, con l'impiego delle strumentazioni esistenti e con l'osservanza delle procedure standard previste per tali tipologie di impianti;

b) controllo della messa a punto di tutti i sistemi elettromeccanici e di controllo che compongono il termovalorizzatore;

c) verifica che il termovalorizzatore soddisfi tutte le condizioni e prescrizioni, alla stregua di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, con particolare riferimento all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2004, n. 3369, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento recato dalle ordinanze di protezione civile adottate in materia;

d) prove di avviamento, che avranno lo scopo di mettere progressivamente in servizio le diverse parti dell'impianto (sistemi di impianto), controllando le sequenze di avviamento e i modi operativi, fino al funzionamento a pieno carico dei diversi sistemi che compongono l'impianto medesimo;

e) prove funzionali, che avranno lo scopo di verificare che l'impianto è in grado di rispettare tutti i requisiti ed i parametri funzionali ai diversi carichi operativi, con particolare attenzione al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera ed al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate degli scarichi idrici, secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo;

f) prove di affidabilità, che consisteranno nella verifica dell'esercizio industriale continuo dell'impianto e che saranno condotte per un periodo di trenta giorni per ciascuna delle tre linee che compongono l'impianto. Al fine della conduzione delle richiamate prove di affidabilità, la Commissione di collaudo è incaricata della predisposizione di apposito disciplinare tecnico atto a caratterizzare l'esecuzione delle prove con l'obiettivo di conseguire, nell'arco temporale in cui si svolgeranno le operazioni di collaudo, il più elevato indice di attendibilità dei risultati; detto disciplinare verrà sottoposto all'approvazione del Capo della Missione aree, siti ed impianti di cui all'art. 7-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3682/2008.

Le attività di cui alle precedenti lettere da *a)* a *e)* dovranno essere eseguite entro e non oltre il 6 marzo 2009.

Rimane invariato l'onere complessivo concernente la Commissione di collaudo anche a seguito delle previsioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 812 del 12 gennaio 2009.

8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, tenuto conto dell'esigenza di definire le procedure per il superamento dello stato emergenziale con il ritorno al regime ordinario previo trasferimento delle funzioni agli enti territorialmente competenti, e considerata, altresì, la stretta strumentalità degli impianti di cui al citato art. 6 al corretto funzionamento del ciclo di smaltimento dei rifiuti, in ragione del contesto di somma urgenza la valutazione degli impianti stessi è resa entro e non oltre il 6 marzo 2009 secondo i criteri di cui al citato art. 6 e prescindendo dal completamento delle relative infrastrutture in valutazione nonché dalle successive operazioni di collaudo finale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02349

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hasani Sokol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Hasani Sokol, nato il 13 novembre 1968 a Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico in giurisprudenza presso la Università degli studi di Tirana, conseguito nel luglio 1991;

Considerato che il richiedente risulta essere iscritto alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal novembre 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero — fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso — di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hasani Sokol, nato il 13 novembre 1968 a Tirana (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01960

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2009.

Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Visto l'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Visto l'art. 8 del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, tra l'altro, ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

Visto il protocollo d'intesa del 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente un nuovo patto sulla salute che prevede, tra l'altro, il processo di acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) dei dati relativi al monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede la trasmissione da parte delle regioni all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che fissa il valore di riferimento, a carico del Servizio sanitario nazionale, della spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta, a livello di ogni singola regione;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ricomprende il rispetto degli adempimenti disposti dallo stesso comma quali adempimenti ai fini del finanziamento integrativo a carico dello Stato;

Vista l'intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio sanitario nazionale» con l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

Considerato il parere positivo, espresso in data 3 aprile 2007, della Cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in merito al documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche» elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, che ha istituito il flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002 che ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati centrale che raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni di medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse;

Visto che lo stesso comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002 stabilisce altresì che i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere, alla suddetta banca dati centrale, il codice prodotto ed il numero identificativo per singola confezione sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 che disciplina l'istituzione della banca dati centrale prevista dal comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002 ed in particolare l'art. 6 che in fase di prima attuazione esonera le aziende sanitarie e i centri sanitari autorizzati all'impiego di medicinali dalla trasmissione verso la suddetta banca dati centrale;

Visti l'art. 7 del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 e l'art. 2 del decreto del Ministro della salute 10 gennaio 2007 che prevedono l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico con il compito di provvedere alla definizione dei flussi informativi non ancora previsti dalla fase di prima attuazione e di proporre forme di razionalizzazione dei flussi informativi esistenti riferiti all'utilizzo dei prodotti medicinali sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che nessun medicinale possa essere immesso in commercio sul territorio nazionale privo dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);

Considerato che il flusso informativo per il monitoraggio dei medicinali in ambito ospedaliero rappresenta, tra l'altro, uno strumento necessario alla verifica dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica;

Ritenuto che il numero identificativo di ciascuna confezione di medicinale possa essere integrato nel flusso informativo per il monitoraggio dei medicinali in ambito ospedaliero a completamento dell'attività del gruppo di lavoro previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero si riferisce ai medicinali utilizzati nelle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati dalle stesse in distribuzione diretta. Sono pertanto ricompresi nel monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero:

a) medicinali destinati alla somministrazione interna consegnati dalle farmacie ospedaliere ai reparti ed alle altre unità operative;

b) i medicinali resi da reparti ed altre unità operative alle farmacie ospedaliere;

c) i medicinali destinati alla somministrazione interna consegnati dalle farmacie distrettuali a laboratori, ambulatori e altro tipo di strutture territoriali;

d) i medicinali resi da laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali alle farmacie distrettuali.

2. Il presente decreto si applica a:

a) tutti i medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i gas medicinali disciplinati del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», disciplinati dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

d) i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;

e) i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, utilizzati ai sensi del decreto del Ministero della salute 11 febbraio 1997.

Art. 2.

Banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), è istituita la banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero. La realizzazione e la gestione di tale banca dati è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo dell'ex Ministero della salute.

2. La banca dati, di cui al precedente comma, è finalizzata alla raccolta delle informazioni relative all'utilizzo di medicinali in ambito ospedaliero e territoriale di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto.

3. La banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero è pienamente integrata con la banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, disciplinata dal decreto del Ministero della salute 31 luglio 2007.

4. La banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero è pienamente integrata con la banca dati per il monitoraggio dei medicinali nel canale distributivo, disciplinata dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004.

Art. 3.

Flussi in ingresso nella banca dati

1. Coerentemente con quanto previsto nel documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche», elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio sanitario nazionale», sono oggetto di monitoraggio i medicinali, destinati alla somministrazione interna, consegnati dalle farmacie ospedaliere e dalle farmacie distrettuali alle unità operative e alle strutture territoriali.

2. Coerentemente con quanto previsto nel documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche» elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio sanitario nazionale», il flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero fa riferimento, per ciascuna struttura sanitaria utilizzatrice, alle seguenti informazioni principali:

a) identificazione della struttura utilizzatrice del medicinale;

b) identificazione del medicinale oggetto di monitoraggio;

c) quantità consegnata;

d) identificazione del regime di attività cui è destinato il medicinale;

e) dettaglio del costo del medicinale;

f) mese di consegna.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002, le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere integrate con il numero identificativo della confezione del medicinale dotato di codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.

4. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento agli utilizzi di medicinali di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale del proprio territorio di competenza.

5. Le trasmissioni devono avvenire in modalità sicura secondo le specifiche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Sezione salute.

6. La trasmissione dei dati, secondo le modalità previste dal presente decreto, consente alle regioni e province autonome di assolvere l'obbligo, previsto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di trasmissione degli stessi dati anche all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Modalità e tempi di trasmissione

1. Le trasmissioni devono essere effettuate secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Sezione salute a partire dal 1° novembre 2009 con riferimento ai dati del mese di ottobre 2009.

2. Le trasmissioni devono essere effettuate con cadenza mensile entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate al più tardi entro due mesi successivi al mese di riferimento.

Art. 5.

Flussi in uscita dalla Banca dati

1. Sono autorizzati alla consultazione dei dati l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per le specifiche funzioni istituzionali.

2. Sono altresì autorizzate all'accesso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre regioni e provincie autonome.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di agevolare il recepimento del presente decreto da parte di tutte le regioni e province autonome, in fase di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2010, è ammessa l'omissione dell'invio del regime di attività.

Art. 7.

Ritardi ed inadempienze

1. Il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 1 , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del finanziamento integrativo a carico dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la trasmissione delle informazioni aggiuntive, previste dall'art. 6, costituisce ulteriore adempimento ai fini dell'accesso integrativo a carico dello Stato.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2009

p. *il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE TECNICO DELLE PROCEDURE PER L'INVIO DELLE INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI DI MEDICINALI IN AMBITO OSPEDALIERO

Premessa.

Il documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche», elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio sanitario nazionale», ha definito tre ambiti per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche erogate dal Servizio sanitario nazionale: farmaceutica ospedaliera, convenzionata e distribuzione diretta. La farmaceutica ospedaliera ha come ambito di applicazione il monitoraggio dei consumi di medicinali all'interno delle strutture sanitarie direttamente gestite del Servizio sanitario nazionale: si tratta quindi dei medicinali destinati all'utilizzo in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e di ricovero a ciclo diurno o ad altro tipo di utilizzo interno alle strutture.

La rilevazione è estesa a tutti i medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia ed identificati dal codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), indipendentemente dalla classe di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale e dalla classe di fornitura.

La rilevazione comprende altresì i gas medicinali e farmaci esteri non registrati in Italia identificati attraverso il codice Anatomical Therapeutic Chemical (ATC).

I medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», disciplinati dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia, sono altresì identificati attraverso il codice Anatomical Therapeutic Chemical (ATC).

1. *I soggetti.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero. Individuano inoltre un soggetto responsabile della trasmissione dei dati.

2. *Ambito della rilevazione.*

La banca dati è alimentata con informazioni relative alle movimentazioni interne di medicinali acquistati o resi disponibili all'impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale; tali strutture ricomprendono:

a) strutture di ricovero e cura (presidi gestiti dalle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e aziende ospedaliere universitarie);

b) laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali, ad esclusione di SERT, RSA e altre strutture residenziali e semiresidenziali, i cui consumi di medicinali sono ricompresi nel flusso di rilevazione dei dati sulla distribuzione diretta;

c) istituti o centri di riabilitazione.

Le movimentazioni interne oggetto di rilevazione sono:

a) le consegne di medicinali, destinati alla somministrazione interna, dalle farmacie ospedaliere ai reparti ed alle altre unità operative;

b) i resi di medicinali da reparti ed altre unità operative alle farmacie ospedaliere;

c) le consegne di medicinali, destinati alla somministrazione interna, dalle farmacie distrettuali a laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali;

d) i resi di medicinali da laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali alle farmacie distrettuali.

3. *Le informazioni.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute alla trasmissione delle seguenti informazioni:

a) dati relativi alla struttura utilizzatrice, con riferimento a: regione, azienda sanitaria, tipo di struttura, struttura e unità operativa in cui il medicinale viene utilizzato;

b) dati relativi al medicinale, con riferimento a: codice del medicinale, costo di acquisto del medicinale, quantità consegnata o numero identificativo della confezione.

La scheda successiva illustra schematicamente le informazioni previste, per il cui dettaglio si fa riferimento al documento di specifiche tecniche disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Sezione salute, nell'area dedicata al monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero.

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Regione	Codice identificativo della regione territorialmente competente.
Codice Azienda Sanitaria	Codice che identifica l'azienda sanitaria utilizzatrice (Azienda USL, Azienda Ospedaliera, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Azienda Ospedaliera - Universitaria).
Tipo struttura utilizzatrice	Tipologia di struttura utilizzatrice dei medicinali (struttura di ricovero e cura, altra struttura sanitaria, istituto o centro di riabilitazione).
Codice struttura utilizzatrice	Codice identificativo della struttura utilizzatrice.
Codice regime di attività	Codice che indica il regime di attività cui è destinato il medicinale oggetto di movimentazione (degenza ordinaria, day hospital, misto, specialistica ambulatoriale, altro).
Codice unità operativa utilizzatrice	Codice identificativo del reparto utilizzatore, nel solo caso di strutture di ricovero e cura.
Anno di riferimento	Indica l'anno in cui è avvenuta la consegna del medicinale alla struttura o unità operativa utilizzatrice..
Mese di riferimento	Indica il mese in cui è avvenuta la consegna del medicinale alla struttura o unità operativa utilizzatrice.
Tipo medicinale	Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni officinali, farmaci esteri non autorizzati in Italia, ossigeno o gas medicinali.
Codice medicinale	Codice che identifica il medicinale: – codice di autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali dotati di AIC; – codice ATC di massimo dettaglio disponibile, per gli altri medicinali .
Targatura	Numerazione progressiva del bollino della singola confezione. Tale numerazione può essere riportata per i medicinali dotati di bollino, ad eccezione di consegne ad unità operativa di unità posologiche inferiori al contenuto di una singola confezione.
Costo di acquisto	Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali comprensivo di IVA.
Quantità	Indica il numero di pezzi (confezioni o unità posologiche) con riferimento al medicinale.
Fattore di conversione	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni, va indicato il valore "1".

4. Le trasmissioni.

I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti alla trasmissione delle informazioni indicate nel precedente punto 3 secondo la tempistica prevista dal presente decreto. In particolare, è previsto l'invio mensile dei dati, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Sezione salute, con particolare riferimento a:

a) formato elettronico delle trasmissioni;

b) procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi;

c) modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;

d) modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi.

5. *Adeguamento alle trasmissioni.*

Al fine di agevolare il recepimento del presente decreto da parte di tutte le regioni e province autonome, in fase di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2010, è ammessa l'omissione dell'invio del dato riferito al regime di attività.

6. *Avvio delle trasmissioni.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a decorrere dal 1° novembre 2009 trasmettono i dati previsti dal precedente punto 3 con riferimento alle movimentazioni interne di medicinali verificatesi a partire dal 1° ottobre 2009.

09A02020

DECRETO 13 febbraio 2009.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 12 febbraio 2009, con la quale l'Assindustria di Salerno ha chiesto la sostituzione della sig.ra Carolina Grimaldi, dimissionaria, componente supplente della predetta commissione, con l'avv. Marco Menicucci, nato il 20 febbraio 1980 a Salerno;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

L'avv. Menicucci Marco è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno, in sostituzione della sig.ra Carolina Grimaldi ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 13 febbraio 2009

Il direttore provinciale: FESTA

09A01938

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 febbraio 2009.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Bertone in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 8 aprile 2008 con il quale Il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Carrozzeria Bertone S.p.A., con sede in Grugliasco (Torino);

Visti i propri decreti in data 22 aprile 2008 con i quali sono stati nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Carrozzeria Bertone S.p.A.;

Visto il decreto in data 23/24 dicembre 2008, con il quale il tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.A. Bertone in amministrazione giudiziale, con sede in Torino;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della società Bertone S.p.A.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.A. Bertone in amministrazione giudiziale, con sede in Torino corso Massimo d'Azeglio n. 76, codice fiscale n. 00486160013, sono nominati commissari straordinari il prof. avv. Stefano Ambrosini nato a Torino il 2 maggio 1969, l'avv. Vincenzo Nicastro nato a Roma il 22 febbraio 1947, il dott. Giuseppe Perlo nato a Torino il 29 settembre 1945, ed è preposto il medesimo comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 22 aprile 2008, per la società Carrozzeria Bertone S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2008.

Aggiornamenti, dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI PORTI

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi dei prodotti industriali);

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 153/1997, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone — prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Vista la nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007 con la quale l'Agenzia del demanio, ha portato a conoscenza delle amministrazioni interessate il documento, prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007, con il quale lo stesso organo finanziario ha fornito indicazioni operative ai propri uffici periferici in merito all'applicazione della citata legge n. 296/2006;

Visto che l'Istituto nazionale di statistica con nota prot. n. 561 in data 17 novembre 2008 — riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione — ha comunicato, per il periodo settembre 2007/2008, «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+3,7%)» nonché «gli indici dei prezzi dei prodotti industriali (+7,3%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2007/2008, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2009 è pari a +5,5%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2009, applicando l'aumento del cinquevirgola cinquanta per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2008.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2009.

4. La misura minima di canone di euro 322,99 — prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — è elevata ad euro 340,76 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

5. Si applica la misura minima di euro 340,76 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 novembre 2008

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 8

09A02025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 agosto 2008.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella zona di Palmi a seguito delle avversità meteomarine del 13 e 14 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Lega pesca del 27 marzo 2007, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nella zona costiera di Palmi (Reggio Calabria) a seguito delle avversità meteomarine dei giorni 13 e 14 febbraio 2007 che hanno arrecato danni agli impianti di maricoltura della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, acquisita agli atti con protocollo n. 4331 dell'11 giugno 2008, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento in quanto nelle suddette date sono state registrate in quella zona condizioni di vento e di mare di particolare intensità;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 9 luglio 2008, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine dei giorni 13 e 14 febbraio 2007, è dichiarato lo stato di calamità naturale nella zona costiera di Palmi (Reggio Calabria).

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, come da schema allegato, complete della documentazione in esso elencata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

È onere delle imprese, altresì, dimostrare il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento dichiarato calamitoso.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ____ nato a _________________________________
Il _____________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura____
__con sede in _______________________ via ____
codice fiscale ____________________________________ partita IVA ____________________________________
iscritta al n. _________________________ del registro delle imprese di pesca di _______________________________
armatore/o armatrice dell'unità ____
iscritto al n._________________________ del R.N.M.G. di ____
di t.s.l. ______________________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nella zona costiera di Palmi (RC) a seguito delle avversità meteomarine del. 13 e 14 febbraio 2007.

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ________________________ al n. __________________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione e/o alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. ______________________;

2) codice IBAN del beneficiario del contributo di cui trattasi ____;

3) fatture comprovanti l'acquisto di seme e/o acquisto di mangime corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie in originale oppure dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

4) fatture comprovanti le spese sostenute per danni alle attrezzature, corredate dalle dichiarazioni liberatorie in originale oppure dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

5) copie delle dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale) relative agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

6) copie dei bilanci (se trattasi di società) relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

8) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 (o 6) è conforme agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ___________________________________

Firma ___________________________________

09A02118

DECRETO 11 agosto 2008.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Golfo di Trieste per le avversità climatiche dei mesi estivi del 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza congiunta dell'AGCI, della Federcoopesca e della Lega Pesca del 21 dicembre 2007, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Golfo di Trieste a seguito delle avversità climatiche dei mesi estivi del 2007 che hanno compromesso la produzione degli allevamenti di mitili;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, acquisita agli atti con protocollo n. 1538 del 13 maggio 2008, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento in quanto il valore delle temperature dell'acqua nel 2007, rilevato nella zona alle profondità interessate dagli allevamenti di mitili, è risultato mediamente superiore a quello della serie storica 1997-2006;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 9 luglio 2008, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità climatiche dei mesi estivi del 2007 che hanno conpromesso la produzione degli allevamenti di mitili, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Golfo di Trieste.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, come da schema allegato, complete della documentazione in esso elencata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

È onere delle imprese, altresì, dimostrare il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento dichiarato calamitoso.

In considerazione della natura dell'evento dichiarato calamitoso, si precisa che, ai fini della corresponsione del contributo, saranno ritenuti ammissibili solo i danni relativi alla produzione.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________
Il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura____
__con sede in____ via
____
codice fiscale ________________________ partita IVA ______________________
iscritta al n. ________________ del registro delle imprese di pesca di ____________________
armatore/o armatrice dell'unità ____
iscritto al n.________________ del R.N.M.G. di ______________________________
di t.s.l. ______________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel golfo di Trieste a causa delle avversità climatiche dei mesi estivi del 2007 che hanno compromesso gli allevamenti di mitili della zona.

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca/ovvero al Registro imprese agricole di ________________ al n. ____________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione e/o alle attrezzature);

2) codice IBAN del beneficiario del contributo di cui trattasi ____________________________;

3) fatture comprovanti l'acquisto di seme corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie in originale oppure documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

4) fatture comprovanti le spese sostenute per danni alle attrezzature, corredate dalle dichiarazioni liberatorie in originale oppure dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

5) copie delle dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale) relative agli anni 2004, 2005, 2006, 2007;

6) copie dei bilanci (se trattasi di società) relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2007;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004, 2005, 2006, 2007;

8) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 (o 6) è conforme agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ______________________________

Firma ______________________________

09A02119

DECRETO 11 agosto 2008.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale del tratto di costa prospiciente il comune di Lamezia Terme a seguito delle avversità meteomarine del 13 e 14 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 21 febbraio 2007, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel tratto di costa prospiciente il comune di Lamezia Terme (Vibo Valenzia) a seguito delle avversità meteomarine dei giorni 13 e 14 febbraio 2007 che hanno arrecato danni agli impianti di maricoltura della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, acquisita agli atti con protocollo n. 4331 dell'11 giugno 2008, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento in quanto nelle suddette date sono state registrate in quella zona condizioni di vento e di mare di particolare intensità;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 9 luglio 2008, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine dei giorni 13 e 14 febbraio 2007, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel tratto della costa prospiciente il comune di Lamezia Terme (Vibo Valenzia).

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, come da schema allegato, complete della documentazione in esso elencata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

È onere delle imprese, altresì, dimostrare il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento dichiarato calamitoso.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ____ nato a __________________________________

Il ______________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura____

__con sede in ________________________ via

____

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ___________________________________

iscritta al n. _________________________ del registro delle imprese di pesca di ______________________________

armatore/o armatrice dell'unità ____

iscritto al n._________________________ del R.N.M.G. di ____

di t.s.l. _____________________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel tratto di costa prospiciente il comune di Lamezia Terme a seguito delle avversità meteomarine del. 13 e 14 febbraio 2007.

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ________________________ al n. _________________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione e/o alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. ______________________;

2) codice IBAN del beneficiario del contributo di cui trattasi ____;

3) fatture comprovanti l'acquisto di seme e/o acquisto di mangime corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie in originale oppure dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

4) fatture comprovanti le spese sostenute per danni alle attrezzature, corredate dalle dichiarazioni liberatorie in originale oppure dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

5) copie delle dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale) relative agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

6) copie dei bilanci (se trattasi di società) relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

8) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 (o 6) è conforme agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ___________________________________

Firma __________________________________

09A02120

DECRETO 11 agosto 2008.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nell'area costiera dell'Emilia-Romagna tra Goro e Porto Garibaldi e nelle acque interne della provincia di Ferrara a seguito della moria di molluschi e pesci avvenuta tra il 12 e il 16 settembre 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Lega Pesca del 2 novembre 2005, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nell'area costiera dell'Emilia-Romagna tra Porto Garibaldi e Goro e nelle acque interne della provincia di Ferrara a seguito della moria di molluschi e pesci avvenuta tra il 12 e il 16 settembre 2005;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, acquisita agli atti con protocollo n. 4748 del 17 giugno 2008, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento causato da ipossia e, in alcune aree, da anossia con grave ripercussione sugli organismi bentonici;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 9 luglio 2008, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della moria di molluschi e pesci, avvenuta tra il 12 e il 16 settembre 2005 per i motivi di cui alle premesse, è dichiarato lo stato di calamità naturale nell'area costiera dell'Emilia-Romagna tra Porto Garibaldi e Goro e nelle acque interne della provincia di Ferrara.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, come da schema allegato, complete della documentazione in esso elencata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

È onere delle imprese, altresì, dimostrare il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento dichiarato calamitoso.

In considerazione della natura dell'evento dichiarato calamitoso, si precisa che, ai fini della corresponsione del contributo, saranno ritenuti ammissibili solo i danni relativi alla produzione.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ____ nato a ________________________________

Il ______________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura____

__con sede in ________________________ via ____

codice fiscale ______________________________________ partita IVA ____________________________________

iscritta al n. _________________________ del registro delle imprese di pesca di _______________________________

armatore/o armatrice dell'unità ____

iscritto al n.__________________________ del R.N.M.G. di ____

di t.s.l. ______________________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nell'area costiera dell'Emilia Romagna tra Porto Garibaldi e Goro e nelle acque interne della provincia di Ferrara a seguito della moria di molluschi e pesci avvenuta tra il 12 e il 16 settembre 2005.

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca/ovvero al Registro imprese agricole di ________________________ al n. __________________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni (specificare danni alla produzione e/o alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. _______________________;

2) codice IBAN del beneficiario del contributo di cui trattasi ____;

3) fatture comprovanti l'acquisto di seme e/o acquisto di mangime corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie in originale oppure documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico bancario o estratto conto bancario);

4) copia del verbale di smaltimento effettuato dalla locale ASL, ovvero copia dell'autorizzazione allo smaltimento, con l'indicazione del quantitativo di prodotto smaltito;

5) copie delle dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale) relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

6) copie dei bilanci (se trattasi di società) relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

8) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 (o 6) è conforme agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ___________________________________

Firma __________________________________

09A02121

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela vini di Orvieto, in Orvieto, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni) - corso Cavour n. 36, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio tutela vini di Orvieto, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni;

Vista la nota ministeriale n. 0006712 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 19 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio tutela vini di Orvieto, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 14 giugno 2002 e 6 febbraio 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela vini di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 14 novembre 2000 e 25 novembre 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini di Orvieto e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01919

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela vini Montefalco, in Montefalco, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini Montefalco, con sede in Montefalco (Perugia) - piazza del Comune n. 16, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Montefalco Sagranti-

no» e dei vini D.O.C. «Montefalco», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2003, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni;

Vista la nota ministeriale n. 0006713 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 31 ottobre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio tutela vini Montefalco, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 14 giugno 2002 e 6 febbraio 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela vini Montefalco, con sede in Montefalco (Perugia), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 14 giugno 2002 e 6 febbraio 2003 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini Montefalco e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01920

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela dei vini di Torgiano, in Torgiano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini di Torgiano, con sede in Torgiano (Perugia) - via Mario Angeloni n. 16, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2003, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni;

Vista la nota ministeriale n. 0006714 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 30 ottobre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio tutela dei vini di Torgiano, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 20 luglio 2000 e 30 dicembre 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela dei vini di Torgiano, con sede in Torgiano (Perugia), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 15 ottobre 2002 e 6 febbraio 2003 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini di Torgiano e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01921

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela denominazione Frascati, in Frascati, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio tutela denominazione Frascati, con sede in Frascati (Roma) - largo Donatori di Sangue, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006715 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 21 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio tutela denominazione Frascati, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela denominazione Frascati, con sede in Frascati (Roma), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini DOC Frascati, confermato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 2005 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela denominazione Frascati e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01922

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio Vini Valdichiana, in Arezzo, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Vini Valdichiana, con sede in Arezzo - viale Giotto n. 4, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2003, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Vini Valdichiana, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione;

Vista la nota ministeriale n. 0006709 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 20 novembre 2008, con la quale il citato consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Vini Valdichiana, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 11 settembre 2001 e 14 luglio 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Vini Valdichiana, con sede in Arezzo, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini DOC Valdichiana, conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 11 settembre 2001 e 14 luglio 2003 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Vini Valdichiana e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01981

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio San Gimignano, in San Gimignano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio della denominazione San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena) - Villa della Rocca n. 1, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2004, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni;

Vista la nota ministeriale n. 0006710 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 14 ottobre 2008, con la quale il citato consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio della denominazione San Gimignano, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 5 luglio 2001 e 28 dicembre 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio della denominazione San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 5 luglio 2001 e 28 dicembre 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio della denominazione San Gimignano e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01982

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela del Vino DOC Rosso Barletta, in Barletta, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela del Vino DOC Rosso Barletta, con sede in Barletta (Bari) - via degli Artigiani n. 13, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio per la tutela del Vino DOC Rosso Barletta, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione;

Vista la nota ministeriale n. 0006716 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 27 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela del Vino DOC Rosso Barletta, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 13 luglio 2000 e 21 novembre 2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela del Vino DOC Rosso Barletta, con sede in Barletta (Bari), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi del vino DOC «Rosso Barletta», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 13 luglio 2000 e 21 novembre 2003 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela del Vino DOC Rosso Barletta e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01983

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», in Reggio Emilia, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», dell'incarico svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», con sede in Reggio Emilia - Via Gualerzi, n. 8, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006705 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 22 ottobre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», con sede in Reggio Emilia, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C. «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 18 maggio 2005 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02021

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio vini Colli Bolognesi, in Monteveglio, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Monteveglio (BO) Via Abbazia, n. 30 c Loc. S. Teodoro, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine;

Vista la nota ministeriale n.0006704 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del D.M. 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 17 ottobre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Vini Colli Bolognesi, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Monteveglio (Bologna), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 22 novembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Vini Colli Bolognesi e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 8 gennaio 2009.

Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/2007 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto. (Deliberazione ARG/elt 1/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 gennaio 2009;

Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l'art. 1, comma 382-*ter*;

la legge 29 novembre 2007, n. 222/07 (di seguito: legge n. 222/07);

la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);

l'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);

l'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 90/07);

l'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07);

l'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011», e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Integrato Trasporto);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione n. 74/08);

Considerato che:

l'art. 2, commi da 143 a 157, della legge n. 244/2007, definisce misure incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra le quali rientra la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ai fini dell'incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua fino a 1 MW;

l'art. 2, comma 150, della legge n. 244/2007 stabilisce che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149, tra cui rientrano le disposizioni relative alle tariffe fisse onnicomprensive;

l'art. 2, comma 153, della legge n. 244/2007 stabilisce che l'Autorità definisca le modalità di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive;

l'art. 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, di attuazione dell'art. 2, comma 150, della legge n. 244/2007, prevede:

a) al comma 1, che l'Autorità stabilisca le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del medesimo decreto;

b) al comma 2, che l'Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A_3;

c) al comma 3, che l'Autorità tenga conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici - GSE (di seguito: GSE);

con la deliberazione n. 74/08, l'Autorità ha già definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto;

Considerato che:

la deliberazione n. 188/05 e la deliberazione n. 90/07 fanno riferimento, nei rispettivi articolati, al Testo integrato;

il Testo integrato indicava le disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e che le suddette disposizioni non sono più in vigore a partire dal 1° gennaio 2008;

per il periodo di regolazione 2008-2011 le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono regolate dal Testo Integrato Trasporto;

Ritenuto opportuno:

prevedere, in applicazione dell'art. 20, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:

a) modalità di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive compatibili con le modalità previste per il ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n.280/07, nonché con le disposizioni di cui all'allegato A del medesimo decreto ministeriale;

b) modifiche alla deliberazione n. 74/08 al fine di renderla coerente con quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale;

prevedere, in applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A_3;

rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 18 dicembre 2008;

applicare quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 nell'ambito di un successivo provvedimento di revisione complessiva delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE, anche al fine di promuoverne l'efficienza;

modificare gli articolati della deliberazione n. 188/05 e della deliberazione n. 90/07, al fine di coordinarle con il Testo Integrato Trasporto e con le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008 in materia di scambio sul posto;

Delibera:

1. di approvare le disposizioni attuative dell'art. 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, riportate nell'allegato (allegato *A)* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di modificare l'allegato *A* alla deliberazione n. 74/08 nei punti di seguito indicati:

a) all'art. 2, comma 2.2, lettera *a)*, le parole «impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti «impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007»;

3. di modificare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati:

a) all'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.1.3, all'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.3.2, all'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.4.2, le parole «dalla tabella 18, prima colonna, dell'allegato n. 1 al Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «dalla tabella 8.1 dell'allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto»;

b) all'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.2, le parole «Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «Testo Integrato Trasporto»;

c) all'art. 3-*bis*, comma 3-*bis*.4.5, le parole «la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto»;

d) all'art. 5, comma 5.1, le parole «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 54, comma 54.1, lettera *b)*, del Testo Integrato Trasporto»;

e) all'art. 6, comma 6.6, le parole «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 54, comma 54.1, lettera *b)*, del Testo Integrato Trasporto»;

4. di modificare l'allegato *A* alla deliberazione n. 90/07 nei punti di seguito indicati:

a) all'art. 3, comma 3.5, le parole «la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto»;

b) all'art. 10, comma 10.5, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 gennaio di ogni anno»;

c) all'art. 12, comma 12.1, all'art. 12, comma 12.2, all'art. 12, comma 12.3, all'art. 12, comma 12.4, le parole «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 54, comma 54.1, lettera *b)*, del Testo Integrato Trasporto»;

d) all'art. 13, dopo il comma 13.3 è aggiunto il seguente comma: «13.4 Gli Allegati A1, A1p, A2, A2p, A3a, A3b, A4 e A4p sono aggiornati dal GSE e vengono pubblicati da quest'ultimo sul proprio sito internet, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.»;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla società Gestore dei servizi elettrici Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

6. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 9 gennaio 2009

Il Presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N. 244/07 E DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2008, IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI TRAMITE LA TARIFFA FISSA ONNICOMPRENSIVA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, nonché le seguenti definizioni:

a) **data di entrata in esercizio** di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;

b) **data di entrata in esercizio commerciale** di un impianto è la data, comunicata dal produttore al GSE e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

c) **energia elettrica immessa**, è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi;

d) **energia elettrica incentivata** è la quantità di energia elettrica di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, calcolata secondo le modalità previste dall'Allegato A del medesimo decreto con esclusivo riferimento alla tariffa fissa onnicomprensiva. Ai fini del calcolo dell'energia elettrica incentivata, i rapporti E_R/E_a di cui al medesimo Allegato A sono, al più, pari a 1;

e) **energia elettrica non incentivata** è la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;

f) **GSE** è il Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa;

g) **impianto idroelettrico** è l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;

h) **impianto** (non idroelettrico) è, di norma, l'insieme delle opere e dei macchinari, funzionali all'utilizzo e/o alla produzione dalla fonte rinnovabile,

e dei gruppi di generazione dell'energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;

i) **periodo di avviamento e collaudo** è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera a), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera b);

j) **potenza apparente nominale di un generatore** è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo;

k) **potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo;

l) **potenza attiva nominale di un impianto** è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;

m) **potenza nominale media annua** di un impianto è:
- per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
- per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;

n) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione n. 280/07;

o) **ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva** è il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07 e all'articolo 1, comma 382ter, della legge n. 296/06, tenendo conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica ammessa al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva.

2.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 143 a 157, della legge n. 244/07, dall'articolo 1, commi da 382 a 382-septies, della legge n. 296/06 nonché dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

2.3. Ai sensi delle disposizioni normative richiamate al comma 2.2, può accedere al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva l'energia elettrica incentivata prodotta e immessa in rete da:

a) impianti eolici di potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 200 kW;

b) impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 1 MW,

purché entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 31 dicembre 2007.

2.4. Nel caso vi siano più impianti connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso un unico punto di connessione e, almeno per uno di essi, si richieda l'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva:
   a) i limiti, in termini di potenza nominale media annua, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate per ciascuna fonte;
   b) l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti per i quali non si applica la tariffa fissa onnicomprensiva viene ritirata dal GSE nell'ambito del ritiro dedicato, ove applicabile. Qualora vi sia almeno un impianto per il quale non può essere applicato il ritiro dedicato, l'impianto (o gli impianti) avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva mantiene tale diritto a condizione che sia realizzata una connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi ad esso dedicata.

2.5. Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva ha una durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, fermo restando quanto diversamente previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6, nonché dall'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

TITOLO II
MODALITÀ PROCEDURALI
Articolo 3
Procedure per accedere al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

3.1. Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva presenta istanza al GSE per ogni impianto, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

3.2. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità. L'ottenimento della qualifica IAFR, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è condizione necessaria per la stipula della predetta convenzione.

3.3. La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto relativi limitatamente all'immissione di energia elettrica. Tale convenzione ha una durata di 15 (quindici) anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, fermo restando quanto diversamente previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6, nonché dall'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

3.4. Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è tenuto a richiedere al GSE, per ogni impianto, il ritiro dell'intera quantità di

energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, anche qualora l'energia elettrica incentivata sia minore dell'intera quantità di energia elettrica immessa in rete. In quest'ultimo caso, il GSE prevede comunque un'unica convenzione, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4.1.

3.5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, il GSE predispone un apposito portale informatico.

Articolo 4

Gestione della convenzione per il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

4.1. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, per ogni impianto:
   a) all'energia elettrica incentivata, riconosce i prezzi individuati dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
   b) all'energia elettrica non incentivata applica il ritiro dedicato, e in particolare:
      b1) riconosce i prezzi medi che si sarebbero ottenuti qualora l'intera quantità di energia elettrica immessa fosse stata remunerata ai prezzi di cui all'articolo 6 e/o all'articolo 7 della deliberazione n. 280/07;
      b2) applica l'articolo 13, comma 13.1, lettera b), e l'articolo 16 del Testo Integrato Trasporto;
      b3) per i soli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni di cui all'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06;
      b4) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione n. 280/07;
      b5) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla lettera b1), fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.

4.2. Nei casi in cui l'energia elettrica incentivata sia minore dell'energia elettrica immessa, il GSE prevede meccanismi di acconto e conguaglio ai fini dell'applicazione del comma 4.1.

4.3. Nel caso in cui occorra la misura dell'energia elettrica prodotta ai fini del calcolo dell'energia elettrica incentivata, si applica la deliberazione n. 88/07.

4.4. Nel caso in cui più impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto, l'attribuzione ai singoli impianti dell'energia elettrica complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalità alle quantità totali di energia elettrica lorda prodotta da ogni impianto. A tal fine, la misura dell'energia elettrica prodotta viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07.

Articolo 5

Obblighi procedurali per i produttori

5.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati nella convenzione di cui al comma 3.2.

TITOLO III
ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA

Articolo 6
Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

6.1. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06. Ai fini del dispacciamento, gli impianti di cui al presente provvedimento appartengono alle tipologie di cui all'articolo 8, lettere i) e j), della deliberazione n. 111/06.

6.2. Con riferimento all'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, il GSE regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e regola con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall'articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine, le imprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Verifiche

7.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

7.2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 7.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.

7.3. L'eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il GSE ritenga opportuna, comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del produttore e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al GSE. L'eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva.

7.4. Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

7.5. Il GSE adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione.

Articolo 8

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

8.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato Trasporto. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili e nel caso delle centrali ibride, il GSE calcola il corrispettivo complessivo di sbilanciamento, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera d), della deliberazione n. 280/07, ponendolo a carico del medesimo Conto qualora non debba essere attribuito al produttore ai sensi del comma 4.1.

8.2. I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 7, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato Trasporto, previa comunicazione all'Autorità al fine della verifica da parte della medesima Autorità.

8.3. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A_3, il GSE comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:

a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia ritirate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato Trasporto;

b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.

8.4. Il GSE, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2010, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati, un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 7.1, e una descrizione delle attività da svolgere nei due anni successivi in applicazione dell'articolo 7 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.

Articolo 9

Ulteriori obblighi informativi

9.1. I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.

9.2. Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 9.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.

9.3. I soggetti responsabili, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta trasmettono mensilmente al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo GSE. Nel caso di impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW, il produttore trasmette al GSE, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

9.4. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2009, il GSE trasmette all'Autorità l'elenco completo degli impianti che si avvalgono del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, dando evidenza della denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e delle quantità annuali di energia elettrica incentivata.

09A02049

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2009.

Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2008-2009, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione ARG/gas 4/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 gennaio 2009;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2009 (di seguito: decreto 7 gennaio 2009);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2007, n. 297/07 (di seguito: deliberazione n. 297/07);

le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07);

Considerato che:

l'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;

l'art. 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;

la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;

le deliberazioni n. 265/06 e n. 297/07 hanno confermato per gli anni termici dello stoccaggio 2006 - 2007 e 2007 - 2008 i corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;

le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1, lettera *a)* delle delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai corrispettivi per l'erogazione autorizzata;

il decreto 7 gennaio 2009 ha:

adottato disposizioni urgenti per la massimizzazione delle importazioni di gas con decorrenza 12 gennaio 2009, in considerazione della situazione del sistema nazionale del gas derivante dalla ridotta disponibilità, causata da un incidente verificatosi in data 19 dicembre 2008 del sistema di trasporto TMPC che, attraverso il Canale di Sicilia, trasporta (presso il punto di entrata della rete nazionale di gasdotti di Mazara del Vallo) il gas prodotto in Algeria, e della «significativa riduzione dei quantitativi di gas importati dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso tra la Gazprom e le società del gas ucraine»;

stabilito, all'art. 1, comma 6, che per il periodo invernale 12 gennaio 2009 - 31 marzo 2009, il corrispettivo di cui all'art. 15, comma 10, lettera *b)* della deliberazione n. 119/05 possa essere aggiornato dall'Autorità entro il 12 gennaio 2009; e che il medesimo corrispettivo si applichi ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del medesimo decreto;

Considerato che:

la disponibilità di capacità di stoccaggio permane insufficiente a garantire la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico che coinvolgano lo stoccaggio strategico possono determinare una carenza di disponibilità di tale risorsa nel momento in cui si presentino situazioni di emergenza;

i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con le deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07 rispondevano all'esigenza di riequilibrare il costo dell'utilizzo delle riserve strategiche rispetto agli elevati prezzi registrati negli inverni 2005 - 2006, 2006 - 2007 e 2007 - 2008, anche sui mercati internazionali;

i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;

l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07;

Ritenuto necessario:

confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con le deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07, in coerenza, sia con la situazione degli approvvigionamenti del sistema nazionale del gas, che dello scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali;

Delibera:

1. di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n.119/05, come fissati dalle deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07, pari a:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:

19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:

19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera *b)*;

2. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 gennaio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02050

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2009.

Integrazione delle disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui alla deliberazione 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08. (Deliberazione ARG/elt 9/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 gennaio 2009;

Visti:

il Trattato dell'Unione europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 88 del Trattato;

il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/63);

la legge 7 agosto 1982, n. 529 (di seguito: legge n. 529/82);

la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);

la legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (di seguito: decreto-legge n. 162/2008);

l'art. 1282, primo comma, codice civile;

l'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 162/08 convertito in legge n. 201/08;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato 2004-2007);

la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito: deliberazione n. 159/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07 (di seguito: deliberazione n. 238/07);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/08);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 191/08;

le deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/08);

la comunicazione della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., del 12 gennaio 2009 (di seguito: comunicazioni 12 gennaio 2009);

la comunicazione della Cementir Italia S.r.l., del 16 gennaio 2009 (di seguito: comunicazione 16 gennaio 2009);

le comunicazioni delle società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l. del 26 gennaio 2009 (di seguito: comunicazioni 26 gennaio 2009);

comunicazione congiunta da parte delle aventi causa della Terni S.p.A. del 26 gennaio 2009 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa), avente ad oggetto i criteri di ripartizione di cui al comma 4 della deliberazione ARG/elt 204/08 (di seguito: comunicazione congiunta 26 gennaio 2009);

Considerato che:

l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/1963, nell'ambito del processo di nazionalizzazione del settore elettrico italiano, ha riconosciuto alla «Terni - Società per l'industria e l'Elettricità» S.p.A. (di seguito: Terni S.p.A), condizioni speciali di fornitura di energia elettrica;

l'art. 20, comma 4, della legge n. 9/1991, ha disposto che «le forniture di energia elettrica prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/1963, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001» e che «a quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 529/1982, nei successivi sei anni;

la suddetta norma è stata oggetto di reiterate istanze di interpretazione da parte delle aventi causa della Terni S.p.A.;

l'interpretazione autentica del citato art. 20 della legge n. 9/1991, è stata fornita con l'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge n. 201/2008;

con deliberazione ARG/elt 204/08 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per la rideterminazione della componente compensativa spettante nel periodo 2002-2007 alla Terni S.p.A. e sue aventi causa, in coerenza con l'interpretazione autentica di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 162/2008;

la citata deliberazione ARG/elt 204/08 nulla disponeva in merito al riconoscimento di interessi sulle eventuali maggiori compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa per effetto della rideterminazione conseguente alla suddetta norma interpretativa;

dalla comunicazione congiunta 26 gennaio 2009 risulta che le uniche società aventi titolo alla ripartizione di cui al comma 4 della deliberazione ARG/elt 204/08 sono le società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l.;

con comunicazioni 26 gennaio 2009 le società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l., ciascuna per quanto di ragione, hanno formalmente richiesto alla Cassa, sulle maggiori compensazioni spettanti, il calcolo degli interessi dovuti di diritto sui crediti nella misura complessiva di euro 8.982.658,25, stante la naturale efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica introdotta con il ricordato art. 3-*bis*», formulando espressa rinuncia ad ogni maggior somma a qualsiasi titolo eventualmente dovuta;

l'art.3-*bis* del decreto-legge n. 162/2008, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, costituisce una norma di interpretazione autentica propria, i cui effetti retroagiscono a decorrere dal 2002, primo anno di applicazione dell'art. 20 della legge n. 9/1991;

pertanto, è dovuta per legge la ricostruzione delle somme spettanti ivi incluso il riconoscimento degli interessi compensativi con funzione remunerativa al saggio legale;

detto riconoscimento deve essere effettuato calcolando gli interessi legali sulle maggiori somme dovute anno per anno a titolo di componente compensativa per gli anni 2002 - 2007 in forza del citato art. 3-*bis*;

Considerato inoltre che:

con le comunicazioni 12 gennaio 2009 e 16 gennaio 2009, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l. hanno richiesto il riconoscimento dell'onere sostenuto relativamente al corrispettivo di cui all'art. 37.2 della deliberazione n. 168/03 (corrispondente alla componente tariffaria UC5 applicata sul mercato vincolato ai sensi del Testo integrato 2004-2007) quali clienti del mercato libero;

il rimborso del medesimo onere è già stato riconosciuto al soggetto beneficiario del regime speciale di cui al decreto 19 dicembre 1995, con deliberazione ARG/elt 138/08;

l'esenzione dall'applicazione della componente tariffaria UC5, ovvero dell'equivalente corrispettivo di cui all'art. 37.2 della deliberazione n. 168/03, è da intendersi limitata alle quantità di energia elettrica oggetto di agevolazione;

la richiesta di cui al precedente alinea può essere formulata anche dalla rimanente società avente causa della Terni S.p.A.;

Ritenuto opportuno:

integrare le disposizioni impartite alla Cassa con deliberazione ARG/elt 204/08, prevedendo che:

a) le eventuali maggiori compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa per effetto della rideterminazione di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 204/08, vengano maggiorate degli interessi compensativi al saggio legale per un ammontare complessivo pari a euro 8.982.658,25;

b) la Cassa sia autorizzata a riconoscere alla Terni S.p.A. e sue aventi causa il rimborso degli oneri da questa sostenuti, limitatamente alle quantità di energia elettrica oggetto di agevolazione, in relazione al corrispettivo di cui all'art. 37.2 della deliberazione n. 168/03;

confermare le restanti disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 204/08, ivi incluse le modalità di erogazione delle somme spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa;

Delibera:

1. di aggiungere al punto 2 della deliberazione ARG/elt 204/08, dopo la lettera *d.*, la seguente lettera: «*e.* sulle maggiori compensazioni spettanti ai sensi del presente punto, rispetto alle compensazioni precedentemente riconosciute dalla Cassa in applicazione della legge n. 9/1991, sono riconosciuti interessi compensativi al saggio legale per un ammontare complessivo pari a euro 8.982.658,25»;

2. di aggiungere, dopo il punto 2 della deliberazione ARG/elt 204/08, il seguente punto: «2-*bis*. di autorizzare la Cassa a riconoscere alle aventi causa della Terni S.p.A. il rimborso degli oneri da queste sostenuti, limitatamente alle quantità di energia elettrica oggetto di agevolazione, in relazione al corrispettivo di cui all'art. 37.2 della deliberazione n. 168/03»;

3. di aggiungere al punto 3 della deliberazione ARG/elt 204/08, dopo le parole «secondo i criteri di cui al punto 2» le parole «e tenuto conto di quanto previsto al punto 2-*bis*»;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Cassa;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

Milano, 26 gennaio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02051

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2009.

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/2007, per l'anno 2009. (Deliberazione ARG/elt 10/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 gennaio 2009;

Visti:

la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 29 novembre 2007, n. 222;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: *Cip)* 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);

il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07);

la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08;

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);

Considerato che:

l'art. 2, comma 148, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Ge-

store dei servizi elettrici (di seguito: *GSE)* ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 siano collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, registrato nell'anno precedente;

l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da impianti:

a) di potenza qualsiasi purché alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;

b) alimentati anche da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)*, purché di potenza nominale inferiore a 10 MVA,

ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;

l'Autorità ha dato attuazione all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, e con la deliberazione n. 280/07, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2008;

l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 24/08, ha definito i criteri per la determinazione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 148, della legge n. 244/07;

l'Autorità, con la deliberazione di cui al precedente alinea:

ha previsto che, ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all'art. 6 della deliberazione n. 280/07;

ha previsto di escludere dalla media aritmetica di cui al precedente alinea i prezzi minimi garantiti perché tali prezzi possono essere applicati solo ad alcune tipologie impiantistiche e sono definiti al solo scopo di garantirne la copertura dei costi di esercizio anche al termine dell'eventuale periodo di incentivazione;

Ritenuto opportuno:

quantificare, ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2009, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08;

Delibera:

1. Ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 148, della legge n. 244/2007, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica per l'anno 2008, definito in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 e calcolato applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08, è pari a 91,34 €/MWh.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 gennaio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02052

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2009.

Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008. (Deliberazione ARG/elt 11/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 gennaio 2009;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 (di seguito: decreto 15 novembre 2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008 (di seguito: decreto 25 novembre 2008);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07 (di seguito: deliberazione n. 331/07);

Considerato che:

l'art. 2 del decreto 25 novembre 2008 prevede che l'energia elettrica ritirata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: il GSE) ai sensi del decreto 21 novembre 2000 sia ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal medesimo GSE;

l'art. 3 del decreto 25 novembre 2008 prevede che il prezzo di assegnazione dell'energia elettrica di cui al precedente alinea (di seguito: prezzo CIP6), per il primo trimestre dell'anno 2009, sia pari a 78 euro/MWh e venga adeguato in corso d'anno dall'Autorità con modalità analoghe a quelle adottate per il 2008, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003;

con la deliberazione n. 331/07, ai sensi del decreto 15 novembre 2007, l'Autorità ha adottato un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 per l'anno 2008 che:

adegua in corso d'anno il prezzo CIP6 sulla base dell'andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera *c)*, dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: PUN);

fissa come riferimento il valore della media del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello per il quale si calcola l'aggiornamento;

Ritenuto che:

in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto 25 novembre 2008, sia opportuno adottare per l'anno 2009 un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 analogo a quello utilizzato per l'anno 2008;

Delibera:

1. Di prevedere che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

$$PCIP6 = PCIP6_1 \cdot \frac{PUN_T}{PUN_{T_1}}$$

Dove:

$PCIP6_1$ è il prezzo CIP6 del primo trimestre 2009, fissato pari a 78€/MWh;

PUN_T è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce;

PUN_{T1} è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2008;

2. Di prevedere che il GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della presente deliberazione;

3. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 gennaio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02053

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2009.

Proroga del termine del 30 gennaio 2009 per le comunicazioni a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica di cui all'articolo 3 della deliberazione 20 novembre 2008, n. ARG/elt 167/08. (Deliberazione ARG/elt 12/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 gennaio 2009;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

la legge 3 agosto 2007, n. 125/07;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 novembre 2008 - ARG/elt 167/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/08);

Considerato che:

con deliberazione ARG/elt 167/08, sono stati posti in capo agli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica obblighi informativi a beneficio dell'Autorità relativi ai prezzi praticati nel settore;

la medesima deliberazione ha stabilito:

all'art. 1, che gli esercenti comunichino all'Autorità entro quarantacinque giorni dal termine di ogni trimestre, dati relativi ai prezzi medi mensili dell'energia elettrica sul mercato finale;

all'art. 3 che, in prima applicazione, gli esercenti trasmettano i dati, relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale, riferiti al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2008, entro il 30 gennaio 2009;

alcune imprese hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di più tempo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla deliberazione, chiedendo che la medesima Autorità valuti l'opportunità di prorogare i termini del 30 gennaio 2009 e del 15 febbraio 2009 per la trasmissione dei suddetti valori di prezzi praticati;

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2/2009, prevede che l'Autorità effettui un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi e, entro il 28 febbraio 2009, adotti le misure

e formuli ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;

Ritenuto opportuno, in ragione delle esigenze manifestate dalle imprese, ma anche alla luce della necessità per l'Autorità di disporre al più presto delle informazioni richieste per l'assolvimento delle proprie competenze istituzionali, prevedere una proroga di quindici giorni del solo termine del 30 gennaio 2008 per le comunicazioni a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica di cui all'art. 3 della deliberazione ARG/elt 167/08;

Delibera:

1. Di prorogare il termine del 30 gennaio 2009 per la trasmissione dei dati relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale riferiti al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2008, di cui all'art. 3 della deliberazione ARG/elt 167/08, al 15 febbraio 2009;

2. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 29 gennaio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02054

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2009.

Aggiornamento del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di cui alla deliberazione 11 dicembre 2007, n. 316/07, relativo alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche per l'anno 2006 e rettifica di errori materiali nella deliberazione 22 dicembre 2008, n. ARG/elt 196/08. (Deliberazione ARG/elt 14/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2009;

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 96/04);

le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04;

la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n.109/07;

la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007, n. 136/07;

la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);

la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08;

la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 62/08;

la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/08);

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008 ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);

Considerato che:

il comma 49.1 del Testo integrato ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;

la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato sono state condotte specifiche istruttorie;

il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore Csa moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;

il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;

l'art. 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;

l'art. 1 della deliberazione ARG/elt 62/08 ha disposto che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese beneficiarie della perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;

i dati fisici necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per l'anno 2006 e relativi alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche sono stati trasmessi alla Direzione Tariffe ai fini della comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e della perequazione generale;

i dati degli investimenti relativi agli anni 2004 e 2005 delle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2006 e 2007 sono stati acquisiti mediante apposita modulistica inviata dalla Direzione tariffe nel mese di dicembre 2008;

la deliberazione ARG/elt 78/08 ha differito i termini in materia di vincolo V1 per l'anno 2007 necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per il medesimo anno;

la deliberazione ARG/elt 183/08 ha riavviato la perequazione generale per l'anno 2007, i cui dati, raccolti dalla Cassa, saranno utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento del fattore di correzione Csa per il medesimo anno;

la deliberazione ARG/elt 196/08 ha fissato l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per la società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG per gli anni 2005 e 2006;

la deliberazione ARG/elt 196/08 ha aggiornato il fattore di correzione Csa per l'anno 2005 per le società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche;

Considerato inoltre che:

sono stato riscontrati alcuni errori nella deliberazione ARG/elt 196/08. Nello specifico è stato riscontrato un errato addebito delle partite relative agli investimenti dell'anno 2005 per la società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG ed è stato rilevato un erroneo riferimento al Csa dell'anno base utilizzato per l'aggiornamento del fattore di Csa per l'anno 2005 per la società Amaie Sanremo S.p.A.;

Ritenuto opportuno:

sulla base dei dati forniti dalle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche, aggiornare il coefficiente Csa per l'anno 2006 nella misura pari a:

Società	Csa_{2006}
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1408
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2352

Ritenuto inoltre opportuno:

rettificare il fattore Csa per gli anni 2005 e 2006, relativo alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, approvato con deliberazione ARG/elt 196/08, nella misura pari, rispettivamente, a «0,0299» e «0,0377»;

rettificare il fattore Csa per l'anno 2005, relativo alla società Amaie Sanremo S.p.A., approvato con deliberazione ARG/elt 196/08, nella misura pari a «0,1285»;

Delibera:

1. Di rettificare l'art. 2 della deliberazione ARG/elt 196/08, sostituendo il valore del fattore Csa per gli anni 2005 e 2006, relativo alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, con il valore pari a, rispettivamente, «0,0299» e «0,0377»;

2. Di rettificare l'art. 3 della deliberazione ARG/elt 196/08, sostituendo il valore del fattore Csa per l'anno 2005 relativo alla società Amaie Sanremo S.p.A., con il valore pari a «0,1285»;

3. Di determinare per le società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche l'aggiornamento del fattore Csa, di cui all'art. 1 della deliberazione n. 316/07, per l'anno 2006 in misura pari, rispettivamente a:

Società	Csa_{2006}
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1408
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2352

4. Di disporre che la Cassa corrisponda alle società di cui sopra gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per l'anno indicato sulla base dei fattori di cui ai precedenti punti e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

5. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 10 febbraio 2009

Il presidente: ORTIS

09A02055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 10 febbraio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Salvatore Federico, console onorario d'Ucraina a Reggio Calabria.

09A01943

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario a Brno (Repubblica Ceca)

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Zdenek Mokry, Console onorario a Brno, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Praga degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Praga delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Praga dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Praga degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Praga);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Praga;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Praga della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Praga delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Brno;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Praga, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Praga;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Brno, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Praga;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A02172

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Fondazione Mgr. Giovanni Battista Bosio, in Chieti

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 gennaio 2009, viene estinta la Fondazione Mgr. Giovanni Battista Bosio, con sede in Chieti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione delle stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla Congregazione delle Ancelle dell'Incarnazione, con sede in Chieti.

09A01936

Estinzione della Pia Unione delle Figlie della Madonna dei Poveri, in Torino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 30 gennaio 2009, viene estinta la Pia Unione delle Figlie della Madonna dei Poveri, con sede in Torino.

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è dovuto alla Fondazione di religione «Opere Diocesana Madonna dei Poveri - Città dei Ragazzi», con sede in Torino.

09A01939

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3564-XV.J(4952) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A BL» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A CK» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A MF» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A RG» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A RS» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A SO» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 75A VR» (massa attiva g 129,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 150C PR MF» (massa attiva g 226,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 150C PR RG» (massa attiva g 226,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 150C PR RS» (massa attiva g 226,00);

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 150C PR VR» (massa attiva g 226,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, amministratore unico della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta) - loc. Crocelle frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che «i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

09A01944

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.18043-XV.J(3583) del 6 febbraio 2009 i manufatti esplosivi denominati:

«Sfera Ruocco cal.10» (massa attiva g 365);

«Sfera Ruocco cal.21» (massa attiva g 2773);

«Sfera Ruocco cal.30» (massa attiva g 7763);

«Tonante corto Ruocco cal.80» (massa attiva g 135);

«Spaccatella Ruocco cal.90» (massa attiva g 430);

«Fermata Ruocco cal.160» (massa attiva g 3515);

«Stutata Ruocco cal.210» (massa attiva g 5220);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Ruocco Carmine - titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sito in via Spinola (loc. Castello) - Gragnano (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

09A01945

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.7311.XVJ(5044) del 6 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

«sequenza san severese finale 1» (massa attiva g 1271);

«sequenza san severese finale 2» (massa attiva g 3426);

«colpo calibro 80 tonante n. 3» (massa attiva g 455);

«colpo calibro 60 tonante n. 1» (massa attiva g 110);

«colpo calibro 90 tonante n. 4» (massa attiva g 855);

«colpo calibro 80 tonante n. 2» (massa attiva g 140);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Florio Vladimiro titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici della IV categoria, nonché legale rappresentante della ditta denominata Pirotecnica Padre Pio S.r.l., con esercizio sito in via Lucera km 3,800 c.da Coppa Pocci, San Severo (Foggia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che «I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

09A01946

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 559/C.3768-XV.J(1842) del 27 luglio 1999, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 1999, dove è scritto: «PF803 versione effetto multicolore», «PF804 versione effetto multicolore», «PF805 versione effetto multicolore», «PF806 versione effetto multicolore», leggasi, «PF803 versione effetto colore multicolore», «PF804 versione effetto colore multicolore», «PF805 versione effetto colore multicolore», «PF806 versione effetto colore multicolore».

09A01947

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44696 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tisettanta S.p.A., con sede in: Giussano (Milano), unità di: Giussano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44697 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tessitura Donghi Enrico & Figli - Societa in accomandita semplice, con sede in: Nibionno (Lecco), unità di: Nibionno (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44698 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della TI Automotive Cisliano S.r.l., con sede in: Cisliano (Milano), unità di: Cisliano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44699 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Friel S.r.l., con sede in: Rivignano (Udine), unità di: Rivignano (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 luglio 2008 al 20 ottobre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 2 luglio 2008 al 20 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44700 del 22 dicembre 2008 il già concesso trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (decreto n. 43639 del 9 giugno 2008) in favore della Annette Maison S.r.l., con sede in: Altamura (Bari), unità di: Altamura (Bari) per il periodo dal 28 ottobre 2008 al 10 febbraio 2009 è esteso da 10 a 26 lavoratori.

Con il decreto n. 44701 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della BISAZZA S.p.A., con sede in: Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di: Montecchio Maggiore (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44702 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., con sede in: Ferentino (Frosinone), unità di: Ferentino (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 15 agosto 2009.

Con il decreto n. 44703 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Idrodrain S.r.l., con sede in: Isernia, unità di: Sparanise (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44704 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Automotive S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Airasca (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009.

Con il decreto n. 44705 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Romano S.p.A., con sede in: Matino (Lecce), unità di: Matino (Lecce) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44706 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Seggio Line S.r.l., con sede in: Rezzato (Brescia), unità di: Rezzato (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 ottobre 2008 al 27 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 ottobre 2008 al 27 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44707 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Fornaci Giuliane S.p.A., con sede in: Cormons (Gorizia), unità di: Sagrado (Gorizia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 ottobre 2008 al 27 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 ottobre 2008 al 27 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44708 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tageo S.p.A., con sede in: Virle Piemonte (Torino), unità di: Notaresco (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 44709 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tecnica S.p.A., con sede in: Giavera del Montello (Treviso), unità di: Giavera del Montello (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 44710 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Euroventilatori International S.p.A., con sede in: San Pietro Mussolino (Vicenza), unità di: San Pietro Mussolino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44711 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cobor S.p.A., con sede in: Besana in Brianza (Milano), unità di: Besana in Brianza (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 18 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 18 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44712 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pettinatura Italiana S.p.A., con sede in: Vigliano Biellese (Biella), unità di: Vigliano Biellese (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto n. 43628 del 9 giugno 2008.

Con il decreto n. 44713 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Orlandi S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Lentiai (Belluno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 ottobre 2008 al 15 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 ottobre 2008 al 15 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44714 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Intercolor S.p.A., con sede in: Sassuolo (Modena), unità di: Sassuolo (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009.

Con il decreto n. 44715 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Albatros Industria Conciaria S.p.A., con sede in: Avellino, unità di: Solofra (Avellino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 20 novembre 2008 al 19 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 novembre 2008 al 19 maggio 2009.

Con il decreto n. 44716 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Industrie Minerva S.p.A., con sede in: Spoleto (Perugia), unità di: Spoleto (Perugia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 18 ottobre 2008 al 17 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 ottobre 2008 al 17 aprile 2009.

Con il decreto n. 44717 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Enrico S.r.l., con sede in: Bientina (Pisa), unità di: Bientina (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44718 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Siemens It Solutions And Services S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Cassina De' Pecchi (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Milano, Padova e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 18 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 18 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44719 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della B.T.V. S.p.A., con sede in: Vicenza, unità di: Marcianise (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44720 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Editrice Il Resegone S.r.l., con sede in: Lecco, unità di: Lecco il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e per il periodo dal 29 ottobre 2008 al 28 aprile 2009.

Con il decreto n. 44721 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tipografica Sociale S.p.A., con sede in: Monza (Milano), unità di: Monza (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 aprile 2007 al 14 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44722 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Ediluce S.r.l., con sede in: Varese, unità di: Varese il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 ottobre 2008 al 28 aprile 2009.

Con il decreto n. 44723 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Editrice Quadratum S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 novembre 2008 al 25 maggio 2009.

Con il decreto n. 44724 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Editrice Quadratum S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 novembre 2008 al 25 maggio 2009.

Con il decreto n. 44725 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Bracco Imaging S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Ceriano Laghetto (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con il decreto n. 44726 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Lidl Italia S.r.l., con sede in: Arcole (Verona), unità di: Volpiano (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 4 settembre 2008 al 23 novembre 2008.

Con il decreto n. 44727 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pinti Inox S.r.l., con sede in: Sarezzo (Brescia), unità di: Sarezzo (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 13 aprile 2009.

Con il decreto n. 44728 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Officine Meccaniche Bresciane S.r.l., con sede in: Brescia, unità di: Brescia il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 maggio 2009.

Con il decreto n. 44729 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Novamarine Europa S.r.l., con sede in: Olbia (Sassari), unità di: Olbia (Sassari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dall'11 agosto 2008 al 10 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44730 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della C.F. Gomma S.p.A., con sede in: Passirano (Brescia), unità di: Cinisello Balsamo (Milano), Passirano (Brescia) e Settimo Torinese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 5 marzo 2008 al 4 marzo 2009.

Con il decreto n. 44731 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Stampal Engineering S.r.l., con sede in: Borgaro Torinese (Torino), unità di: Borgaro Torinese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2009.

Con variazione ragione sociale - dal 1° novembre 2008 SRL Stampal.

Con il decreto n. 44732 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Illochroma Italia S.r.l., con sede in: Castellamonte (Torino), unità di: Castellamonte (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44733 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cesare Catini S.r.l., con sede in: Civitanova Marche (Macerata), unità di: Civitanova Marche (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 10 ottobre 2008 al 9 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44734 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della CE.I.A.S. S.p.A., con sede in: Bari, unità di: Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia e Gioia del Colle (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44735 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Embo S.p.A., con sede in: Caramagna Piemonte (Cuneo), unità di: Caramagna Piemonte (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44736 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Personal Shoes S.r.l., con sede in: Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di: Montegranaro (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44737 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Industrie Ilpea S.p.A., con sede in: Malgesso (Varese), unità di: Malgesso (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 9 ottobre 2008 all'8 aprile 2009.

Con il decreto n. 44738 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della A.T.R. S.r.l., con sede in: Colonnella (Teramo), unità di: Colonnella (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44739 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della ATR Composites S.p.A., con sede in: Colonnella (Teramo), unità di: Colonnella (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44740 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della ATR Tools S.p.A., con sede in: Colonnella (Teramo), unità di: Colonnella (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 44741 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della ATR Aerospace S.r.l., con sede in: Colonnella (Teramo), unità di: Colonnella (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 44742 del 22 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Dekorama S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Senna Comasco (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo del 10 ottobre 2008 al 9 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44749 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Sealed Air S.r.l., con sede in: Rho (Milano), unità di: Avigliana (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44750 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Profer System S.r.l., con sede in: Chiusi della Verna (Arezzo), unità di: Anghiari (Arezzo), Baschi (Terni) e Chiusi della Verna (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44751 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Fly Shoes S.r.l., con sede in: Santa Maria a Monte (Pisa), unità di: Santa Maria a Monte (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010.

Con il decreto n. 44752 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della G.D.M. S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milazzo (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 3 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 3 maggio 2009.

Con il decreto n. 44753 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pastificio Carmine e Giulio Russo Di Nicola S.p.A., con sede in: Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di: Pomigliano d'Arco (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dall'8 ottobre 2008 al 7 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 ottobre 2008 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 44754 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Rubino Giuseppe S.n.c., con sede in: Bari, unità di: Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 44755 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pizzolato Confezioni S.r.l., con sede in: Longare (Vicenza), unità di: Longare (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 ottobre 2008 al 6 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 ottobre 2008 al 6 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44756 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Bardiafarma S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Borgo San Giovanni (Lodi) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44757 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della H.T.P. Industriale S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Caronno Pertusella (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44758 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della S.L.E.M. S.r.l., con sede in: Scafati (Salerno), unità di: Scafati (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44759 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Sogiapi S.r.l., con sede in: Bari, unità di: Bari il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44760 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Erculea Resine S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Mangone (Cosenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 novembre 2008 al 14 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 novembre 2008 al 14 novembre 2009.

Con il decreto n. 44761 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Conceria Tolio S.p.A., con sede in: Chiampo (Vicenza), unità di: Chiampo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44762 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Onama ora Compass Group Italia S.p.A., c/o Fiat Mirafiori S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Rivalta di Torino (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 aprile 2005 al 16 luglio 2005, nonché approvato il relativo programma dal 18 aprile 2005 al 16 luglio 2005.

Con il decreto n. 44763 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tessival S.p.A., con sede in: Azzano San Paolo (Bergamo), unità di: Fiorano al Serio (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Reparto telai Vamatex e servizi collegati.

Con il decreto n. 44764 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Fidelitas S.p.A., con sede in: Bergamo, unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44765 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Selex Communications S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Cisterna di Latina (Latina) e Pomezia (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1° luglio 2008.

Con il decreto n. 44766 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Best S.p.A., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Cerreto d'Esi (Ancona) e Fabriano (Ancona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44769 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Wepa Lucca S.r.l., con sede in: Appiano sulla Strada del Vino * Eppan (Bolzano), unità di: Capannori (Lucca) e Cassino (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44770 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pluritec Industries S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Burolo (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44771 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della BBF S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Ostellato (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 novembre 2008 al 10 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'11 novembre 2008 al 10 novembre 2009.

Con il decreto n. 44772 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della O-I Manufacturing Italy S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Castel Maggiore (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44773 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Mabitex S.p.A., con sede in: Cherasco (Cuneo), unità di: Cherasco (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44774 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Keller Elettromeccanica S.p.A., con sede in: Villacidro (Cagliari), unità di: Palermo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44775 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Nuova Roj Electrotex S.r.l., con sede in: Biella, unità di: Biella il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 30 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2010.

Con il decreto n. 44776 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Mariogros S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44777 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Quarella S.p.A., con sede in: Verona, unità di: Pescantina (Verona), Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) e Verona il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 settembre 2008 al 1° settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 settembre 2008 al 1° settembre 2009.

Con il decreto n. 44778 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Valeo S.p.A., con sede in: Santena (Torino), unità di: Ferentino (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 15 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 15 agosto 2009.

Con il decreto n. 44779 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., con sede in: Finale Emilia (Modena), unità di: Fiorano Modenese (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44780 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della BE. Fashion S.r.l., con sede in: Copparo (Ferrara), unità di: Copparo (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 luglio 2008 al 20 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 luglio 2008 al 20 luglio 2009.

Per 50 lavoratori periodo dal 21 luglio 2008 al 30 settembre 2008 e per 5 lavoratori dal 1° ottobre 2008 al 20 luglio 2009.

Con il decreto n. 44781 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tessival S.p.A., con sede in: Azzano San Paolo (Bergamo), unità di: Fiorano al Serio (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009.

Il presente provvedimento annulla i decreti n. 43499 e 43508 del 7 maggio 2008.

Con il decreto n. 44782 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Periodici San Paolo S.r.l., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo) e Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2010.

Con il decreto n. 44783 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Seregni Grafiche S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Paderno Dugnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2010.

Con il decreto n. 44784 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Giornale di Bergamo S.p.A., con sede in: Bergamo, unità di: Bergamo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44785 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cogno di Cogno Giorgio e F.lli - Società in nome collettivo, con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Bolzano * Bozen il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44786 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Mercury Arredamenti S.p.A., con sede in: Spilimbergo (Pordenone), unità di: Caneva (Pordenone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 17 ottobre 2008 al 16 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44787 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della A.M.P. Accoppiature (già M.A.P.) S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Cerano (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44788 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della CO.MO.MEC. S.r.l., con sede in: Caramagna Piemonte (Cuneo), unità di: Caramagna Piemonte (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 21 ottobre 2008 al 20 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44789 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Mondial Pulimento S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Catania e Siracusa il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44790 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Palù 30 S.r.l., con sede in: San Vendemiano (Treviso), unità di: San Vendemiano (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 44495 del 24 novembre 2008.

Con il decreto n. 44791 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Lanificio di Mazzone di Egizii & C. - Societa in accomandita semplice, con sede in: Montemurlo (Prato), unità di: Montemurlo (Prato) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 ottobre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43988 del 4 agosto 2008, limitatamente al periodo dal 31 ottobre 2008 al 29 giugno 2009.

Con il decreto n. 44792 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Società Benini S.r.l., con sede in: Ro (Ferrara), unità di: Copparo (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 20 luglio 2009.

Con il decreto n. 44793 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tecnamotor Torino S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 novembre 2009.

Con il decreto n. 44794 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Chirico Molini e Pastificio dal 1895, S.p.A, con sede in: Teverola (Caserta), unità di: Teverola (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 13 maggio 2008 al 12 maggio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43003 del 17 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 13 maggio 2008 al 2 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44795 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Teuco Guzzini S.p.A., con sede in: Montelupone (Macerata), unità di: Montelupone (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 novembre 2008 al 18 maggio 2009.

Con il decreto n. 44796 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Aurea Filcrosa S.r.l., con sede in: Pettinengo (Biella), unità di: Pettinengo (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza per il periodo dal 9 settembre 2008 all'8 settembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42366 del 18 dicembre 2007, limitatamente al periodo dal 9 settembre 2008 al 31 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44797 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della PO.LU.AN. S.p.A., con sede in: Durazzano (Benevento), unità di: Durazzano (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 aprile 2008 al 15 aprile 2009.

Con il decreto n. 44798 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Manifatture Italiane La Rocca (già Milar) S.p.A., con sede in: Reggiolo (Reggio Emilia), unità di: Reggiolo (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 28 giugno 2008 al 27 giugno 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43488 del 7 maggio 2008, limitatamente al periodo dal 28 giugno 2008 al 4 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44799 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Flexider S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 luglio 2008 al 1° gennaio 2009.

Con il decreto n. 44800 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Antonio Merloni S.p.A., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Fabriano (Ancona), Fabriano (Ancona), Fabriano (Ancona) Fabriano (Ancona) e Nocera Umbra (Perugia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con. per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44801 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Antonio Merloni Cylinders & Tanks S.r.l., con sede in: Matelica (Macerata), unità di: Costacciaro (Perugia), Matelica (Macerata) e Sassoferrato (Ancona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con. per il periodo dal 23 ottobre 2008 al 22 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44802 del 23 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tecnogas S.p.A., con sede in: Gualtieri (Reggio Emilia), unità di: Gualtieri (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con. per il periodo dall'8 novembre 2008 al 6 novembre 2009.

09A02026

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Geref»

Con la determinazione n. aRM - 46/2009-2392 del 12 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck Serono S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Geref;

confezione: 026976011;

descrizione: «50 microgrammi/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

09A02105

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enulid»

Con la determinazione n. aRM - 47/2009-6137 del 12 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Rottapharm S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Enulid;

confezione: 033908017;

descrizione: 14 compresse filmrivestite 7,5 mg.

09A02106

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Zenodian».

Con la determinazione n. aRM - 48/2009-223 del 12 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Zenodian;

confezione: 032884013;

descrizione: astuccio 40 compresse masticabili 1 g;

farmaco: Zenodian;

confezione: 032884025;

descrizione: 30 bustine granulato sosp. orale 1 g;

farmaco: Zenodian;

confezione: 032884037;

descrizione: 30 bustine granulato sosp. orale 2 g.

09A02107

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Impromen Decanoas».

Con la determinazione n. aRM - 49/2009-45 del 12 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta:

Prodotti Formenti S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Impromen Decanoas;

confezione: 029272010;

descrizione: 3 fiale 68,35 mg/1 ml;

farmaco: Impromen Decanoas;

confezione: 029272022;

descrizione: 1 fiala 205,05 mg/3 ml;

farmaco: Impromen Decanoas;

confezione: 029272034;

descrizione: 2 fiale 205,05 mg/3 ml.

09A02108

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e vendita dell'acqua minerale «IELO» e cambio della denominazione commerciale

Con decreto dirigenziale n. 1/A.G.C. 15 settore 12 del 30 gennaio 2009, la società generale delle acque minerali a r.l. è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale «IELO» con denominazione commerciale «Sorgesana».

09A01941

Decadenza della concessione della produzione e vendita dell'acqua minerale «Nuova Calena» accordata alla società il Pioppo S.r.l., in Caserta.

La concessione «Nuova Calena», accordata alla società il Pioppo S.r.l., con sede legale alla via Fulvio Renella n. 113 - Caserta, con decreto dirigenziale n. 2/A.G.C. 15 settore 12 del 30 gennaio 2009 è stata dichiarata decatuta.

09A01942

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-054) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.